



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 156 DI DATA 19.09.2016 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO:

Convenzione di cui all'art. 90 della L.P. 15/2015 e ss.mm. con la Sig.ra
Zeni Alessia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- premesso che con provvedimento giuntale n. 45 di data 11.05.2016 sono stati approvati gli atti di indirizzo con l'attribuzione delle competenze specifiche ai rispettivi responsabili, e ciò al fine di consentire la gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visto l'atto di delega del Sindaco di data 16.05.2016 prot. n. 2844;
- vista la SCIA presentata dalla Sig.ra Alessia Zeni volta ad eseguire le opere di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso per l'ampliamento di un alloggio esistente sulla p.ed. 500 p.m. 1 in C.C. Tesero;
- accertato che la realizzazione dell'intervento è strettamente necessario per ampliare l'alloggio della Sig.ra Alessia Zeni e che la stessa non dispone di altro alloggio idoneo su tutto il territorio provinciale, come evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) di data 17.12.2015, e che pertanto può godere delle agevolazioni di cui all'art. 90 della L.P. 15/2015 e s.m.;
- visto l'art. 122 della L.P. 04 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente);
- visto l'art. 8 del vigente Regolamento per applicazione del contributo di concessione;
- visto l'art. 90 della L.P. n. 15 del 04.08.2015 "denominata legge provinciale per il governo del territorio" nello specifico il comma 1 lettera b) il quale stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto: per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia classificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
- visto l'art. 90 comma 2 della citata legge;
- riconosciuta alla Sig.ra Alessia Zeni l'applicabilità della disposizione agevolativa, che comporta l'esenzione totale dal versamento del contributo di costruzione, per la parte di superficie utile londa recuperata pari a mq. 101,74 da accorpare all'unità abitativa esistente di mq. 130,80 per un totale di mq. 232,54, da destinare ad abitazione primaria della Sig.ra Alessia Zeni, sulla particella contraddistinta dal mappale p.ed. 500 p.m. 1 in C.C. Tesero;
- visto lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L,

d e t e r m i n a

- 1)** di approvare l'allegato schema di convenzione, che si compone di n. 6 articoli, per l'esenzione totale dal versamento del contributo di costruzione, per la parte di superficie utile linda recuperata pari a mq. 101,74 da accorpore all'unità abitativa esistente di mq. 130,80 per un totale di mq. 232,54, da destinare ad abitazione primaria della Sig.ra Alessia Zeni, sulla particella contraddistinta dal mappale p.ed. 500 p.m. 1 in C.C. Tesero;
- 2)** di prendere atto che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno a totale carico del richiedente.

IL RESPONSABILE
- F.to geom. Mansueto Vanzo -